

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CDN **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dr. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Alessandro Vannucci, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Riccardo Andriani, Componenti; con l'assistenza del Rappresentante AIA, Avv. Gianfranco Menegali e del Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra si è riunita il giorno 26 luglio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(562) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SS LAZIO CALCIO FEMMINILE- (nota n. 8417/825pf11-12/MS/vdb del 24.5.2012).

La Procura Federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere la sig.ra Cortani della violazione degli artt.1, comma 1 e 8, comma 9 e 10 del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n. 108 del 4 gennaio 2012, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta Società e la propria calciatrice Roberta Duò, la Società per responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del CGS. La precedente decisione di questa Commissione del 27 giugno 2012 era stata annullata in appello, con remissione degli atti al primo giudice.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, la deferita Elisabetta Cortani tramite il proprio legale ha richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento la Signora Elisabetta Cortani, tramite il suo legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“▪ pena base per la Sig.ra Elisabetta Cortani, sanzione della inibizione di mesi 6 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta

Il procedimento prosegue per la sola Società SS Lazio Calcio Femminile.

Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, conclude per l'irrogazione, nei confronti della Società deferita, di punti uno in classifica da scontarsi nella s.s. 2012/2013.

La CDN rileva che dagli atti risulta pacifica la violazione, peraltro non contestata, del mancato pagamento entro i 30 giorni di quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici presso la LND nei confronti della calciatrice Roberta Duò.

Visto l'art. 94 ter comma 1 delle NOIF,

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) alla Sig.ra Elisabetta Cortani.

Infligge la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella s.s. 2012/2013 alla Società SS Lazio Calcio Femminile

**(563) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
ELISABETTA CORTANI (Presidente SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SS LAZIO
CALCIO FEMMINILE- (nota n. 8425/829pf11-12/MS/vdb del 24.5.2012).**

La Procura Federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere la sig.ra Cortani della violazione degli artt.1, comma 1 e 8, comma 9 e 10 del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n. 108 del 4 gennaio 2012, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta Società e la propria calciatrice Francesca Valetto, la Società per responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del CGS. La precedente decisione di questa Commissione del 27 giugno 2012 era stata annullata in appello, con remissione degli atti al primo giudice.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, la deferita Elisabetta Cortani tramite il proprio legale ha richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento la Signora Elisabetta Cortani, tramite il suo legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“• pena base per la Sig.ra Elisabetta Cortani, sanzione della inibizione di mesi 6 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta

Il procedimento prosegue per la sola Società SS Lazio Calcio Femminile.

Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, conclude per l'irrogazione, nei confronti della Società deferita, di punti uno in classifica da scontarsi nella s.s. 2012/2013.

La CDN rileva che dagli atti risulta pacifica la violazione, peraltro non contestata, del mancato pagamento entro i 30 giorni di quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici presso la LND nei confronti della calciatrice Francesco Valetto.

Visto l'art. 94 ter comma 1 delle NOIF,

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) alla Sig.ra Elisabetta Cortani.

Infligge la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella s.s. 2012/2013 alla Società SS Lazio Calcio Femminile.

(552) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO PICCOLO (Calciatore), MASSIMO PAOLONI (Presidente Soc. ASD Ginnastica e Calcio Sora) E DELLA ASD GINNASTICA E CALCIO SORA- (nota n. 8031/242pf11-12/AM/ma del 9.5.2012).

Il deferimento

Con atto dell'11 maggio 2012 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale: a) il sig. Massimo Paoloni, Presidente della società ASD Ginnastica e Calcio Sora, ed il sig. Roberto Piccolo, a suo tempo tesserato per la medesima società, per avere entrambi violato l'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere il primo con fare minaccioso appoggiato una mano sulla guancia del calciatore ed il secondo per avere colpito con due calci al fianco ed un pugno il Presidente; b) la società ASD Ginnastica e Calcio Sora per rispondere della violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente, sig. Massimo Paoloni, ed al proprio calciatore, sig. Roberto Piccolo.

Nei termini consentiti dalle norme il sig. Roberto Piccolo ha provveduto ad inoltrare memoria difensiva.

Alla riunione odierna con l'accordo della Procura federale, il calciatore Roberto Piccolo tramite il proprio legale ha richiesto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il sig. Roberto Piccolo, tramite il suo legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

[“▪ pena base per il Sig. Roberto Piccolo, sanzione della squalifica per 3 giornate di gara, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS ad 1 giornata di squalifica)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento prosegue per il sig. Massimo Paoloni e per la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni: al sig. Massimo Paoloni, Presidente della società ASD Ginnastica e Calcio Sora, all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi tre ed alla società ASD Ginnastica e Calcio Sora la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte dalla Procura Federale, avuto riguardo del contenuto della memoria difensiva fatta pervenire dal sig. Roberto Piccolo e valutato il comportamento processuale degli altri soggetti deferiti i quali non hanno ritenuto opportuno inoltrare deduzioni difensive, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

Difatti le indagini svolte dalla Procura Federale hanno consentito di accertare che il giorno 2 ottobre 2011, al termine della gara Palestrina – Sora, all'interno degli spogliatoi tra il sig. Massimo Paoloni, Presidente della A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, ed il sig. Roberto Piccolo, all'epoca tesserato per il medesimo sodalizio, insorgeva una discussione riconducibile all'adempimento degli accordi contrattuali; nel corso dell'acceso confronto il sig. Massimo Paoloni, con fare minaccioso, appoggiava una mano sulla guancia del sig. Roberto Piccolo il quale, a sua volta, reagiva colpendo il Paoloni con un pugno e due calci al fianco.

Evidentemente con la propria condotta i deferiti hanno violato i principi di lealtà e correttezza che devono ispirare i comportamenti dei tesserati, secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le deduzioni difensive contenute nella memoria fatta pervenire dal sig. Roberto Piccolo non possono trovare accoglimento.

Difatti l'episodio dei due calci e del pugno sferrati dal sig. Piccolo al sig. Paoloni è stata riferita dal testimone Pasquale Luiso, all'epoca dei fatti allenatore della società ASD Ginnastica e Calcio Sora; ed il fatto per cui il citato teste fosse all'epoca dei fatti alle dipendenze della società in questione non vale da sola ad inficiare la bontà della testimonianza.

In merito alle sanzioni disciplinari da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara al calciatore Roberto Piccolo.

In accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni:

al sig. Massimo Paoloni, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Ginnastica e Calcio Sora, la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici) ed alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(573) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO CIACCIA (Presidente A.S.Atlético Roma FC srl), MASSIMO CORINALDESI (Consigliere AS Atletico Roma FC Srl), E DELLA AS ATLETICO ROMA FC SRL- (nota n. 8759/157pf11-12/AM/ma del 1.6.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 1 giugno 2012 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale a) il sig. Mario Ciaccia, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società A.S. Atletico Roma F.C. s.r.l., ed il sig. Massimo Corinaldesi, all'epoca dei fatti Consigliere Delegato e legale rappresentante della società AS Atletico Roma FC Srl, per rispondere della violazione prevista dagli artt. 1, comma 1, e 8, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, Titolo III, punto C), n. 7, per avere posto in atto comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica attraverso il deposito presso la Co.Vi.So.C., in sede di reclamo, di una fideiussione bancaria di € 600.000,00, che sapevano non veridica, al fine di ottenere ingiustamente in favore della loro Società, in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa federale, l'iscrizione al campionato di Prima Divisione per la stagione sportiva 2011-2012; b) la società AS Atletico Roma FC Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Nei termini consentiti dalle norme i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di deferimento e la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni: a) al sig. Mario Ciaccia, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S. Atletico Roma FC Srl, la sanzione della inibizione per anni tre; b) al sig. Massimo Corinaldesi, all'epoca dei fatti Consigliere Delegato e legale rappresentante della società AS Atletico Roma FC Srl, la sanzione della inibizione per anni tre; c) alla società AS Atletico Roma FC Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nel primo Campionato utile oltre l'ammenda di € 30.000,00.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte dalla Procura Federale, avuto anche riguardo del contenuto delle memorie difensive fatte pervenire dagli incolpati, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

In sede di ricorso avverso la non ammissione al campionato di Prima Divisione, stagione sportiva 2011 – 2012, la società AS Atletico Roma FC Srl, tra gli altri documenti, presentava anche una fideiussione dell'importo di euro 600.000,00 rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa – Filiale di Roma in data 11 luglio 2011, prot. n. 002248/11.

In seguito agli accertamenti svolti dalla Co.Vi.So.C. si appurava che i funzionari della Banca Nazionale del Lavoro Spa – Filiale di Roma che ne risultavano firmatari in realtà non avevano sottoscritto la fideiussione in oggetto la quale, pertanto, si è rivelata un clamoroso falso.

In conseguenza di quanto sopra la Co.Vi.So.C. esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso avverso la deliberazione dell'8 luglio 2011 con la quale si disponeva la non ammissione della società AS Atletico Roma FC Srl al campionato professionistico di Prima Divisione per la stagione 2011 – 2012; quindi con C.U. n. 22/A del 18 luglio 2011 il Consiglio Federale, ritenuto di non dover concedere la licenza nazionale 2011 – 2012, non ammetteva il sodalizio romano al campionato sopra menzionato e, con C.U. n. 57/A del 5 agosto 2011, disponeva lo svincolo d'autorità dei soggetti tesserati per la predetta società.

Orbene, come correttamente riportato in sede di atto di deferimento, è di tutta evidenza la circostanza per cui, nel caso di specie, la presentazione di una falsa fideiussione attraverso la quale si induce in errore la F.I.G.C., facendo ritenere sussistenti quei requisiti fissati dal C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011 e considerati necessari per essere ammessi al campionato professionistico di Prima Divisione per la stagione sportiva 2011 – 2012, da un

lato lede l'esercizio del potere di rilevanza pubblica affidato alla F.I.G.C. per la tutela della regolarità dei campionati e, dall'altro, determina un grave pregiudizio per le altre società che partecipano ai campionati di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico, alterando i criteri che determinano il regolare svolgimento dei campionati incidendo sulla stessa organizzazione del calcio in ambito federale.

Le deduzioni difensive articolate nelle memorie difensive dei soggetti deferiti, seppur degne di pregio, non possono trovare accoglimento.

Difatti, laddove vera, la circostanza per cui la non veridicità della fideiussione in oggetto fosse sconosciuta tanto al sig. Massimo Ciaccia quanto al sig. Massimo Corinaldesi, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente e legale rappresentante della società deferita, il primo, e Consigliere Delegato e legale rappresentante della stessa, il secondo, non vale a far venire meno la responsabilità dei predetti deferiti i quali, con il dovuto e necessario buon senso avrebbero dovuto appurare la veridicità della fideiussione in questione.

In merito alle sanzioni disciplinari da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni.

ai sigg. Mario Ciaccia e Massimo Corinaldesi, la sanzione della inibizione per mesi 18 (diciotto) e alla società AS Atletico Roma FC Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel primo Campionato utile oltre ad € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda

(348) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore Unico S.S. Scafatese Calcio Srl) E DELLA SS SCAFATESE CALCIO SRL - (nota n. 5223/1737pf09-10/AM/ma del 9.2.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale, riunitasi in data odierna, rilevato che con atto del 9 febbraio 2012 la Procura Federale ha deferito il sig. Giuseppe Cuozzo, nella sua qualità di Amministratore Unico della SS Scafatese Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 44, comma 2 NOIF e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS; rilevato che in base a tale contestazione i deferiti risultano avere omesso la nomina ed il tesseramento del Medico Sociale Responsabile, Sanitario specialista in medicina dello sport, imposti dalla vigente normativa alle Società appartenenti a Leghe Professionistiche; ascoltato il rappresentante della Procura Federale che in data odierna ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al sig. Cuozzo della sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.

Considerato che il fatto risulta documentato e che i deferiti nulla hanno eccepito al riguardo,

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e per l'effetto infligge la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) al sig. Giuseppe Cuozzo e quella dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) per la Società SS Scafatese Calcio Srl.

(327) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG. ELDA ROLANDO, MARCO FERRERO, FABIO MARCHESIELLO, NICOLA BOLLINO, DAVIDE BOLLINO E DELLE SOCIETÀ' GSD VOLPIANO E AS VECCHIA SAN BENIGNO- (delibera CDT presso il C.R.Piemonte V.A. – CU n.42 del 26.1.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di appello, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna:

- il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del gravame e la comminazione delle seguenti sanzioni:
- Elda Rolando, inibizione per anni due;
- Fabio Marchesiello, squalifica per anni due;
- Marco Ferrero, inibizione per anni due;
- Nicola Bollino, squalifica per tre giornate;
- Davide Bollino, squalifica per tre giornate
- Soc. AS Vecchia San Benigno, ammenda di € 900,00;
- GSD Volpiano, ammenda di € 600,00.

osserva quanto segue.

Il deferimento

la Procura Federale ha proposto ricorso, dinanzi a questa Commissione, avverso la decisione di proscioglimento dei deferiti:

- Rolando Elda, Presidente della Società Vecchia San Benigno,
- Marchesiello Fabio, calciatore della Soc. GSD Volpiano,
- Ferrero Marco, Direttore Sportivo della Società Vecchia San Benigno,
- Bollino Nicola, allenatore della Società Vecchia San Benigno,
- Bollino Davide, calciatore della Società Vecchia San Benigno,
- Società Vecchia San Benigno,
- Società GSD Volpiano.

pronunciata dalla Commissione Disciplinare Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta, indicata in rubrica, per i seguenti testuali motivi:

“omessa ed insufficiente motivazione, contraddittorietà della stessa, perplessità, errata valutazione delle risultanze della indagine e degli elementi probatori.”

Il fatto

Con atto del 22.11.2011 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale i citati soggetti e società, riferendo di aver svolto accertamenti in ordine alla denuncia presentata da un ex tesserato della società Vecchia San Benigno, Criniti Carmelo, secondo il quale nel corso della gara del Campionato di 3° categoria, Vecchia San Benigno/San Carlo del 12.12.2010, il calciatore Marchesiello Fabio –tesserato con la società GSD Volpiano- avrebbe giocato nella squadra della Soc. Vecchia San Benigno, sostituendosi al calciatore Bollino Davide.

Chiedeva, quindi, di procedere nei loro confronti per la violazione delle norme del CGS.

Con la decisione in rubrica, la Commissione Disciplinare Territoriale dichiarava (testualmente) *“l'insussistenza degli addebiti in contestazione”*, non ritenendo *“che l'esistenza del fatto possa essere affermata al di là di ogni ragionevole dubbio”*.

I motivi della decisione

La Procura Federale, dopo aver posto in evidenza che nella “Giustizia Sportiva” non si applica il principio del *superamento del ragionevole dubbio*, come nel processo penale, per cui è possibile affermare la responsabilità del soggetto deferito anche in assenza della certezza assoluta del fatto, critica la decisione in tema per non aver tenuto in debito conto la valenza probatoria delle dichiarazioni raccolte: dei soggetti presenti, un giocatore ha ammesso la sostituzione; tre giocatori si sono trincerati dietro “non ricordo”; gli altri hanno escluso la sostituzione.

Rileva tener da conto la natura privilegiata che ha il referto arbitrale, in tema di prove, ragion per cui questa Commissione non ritiene che nel caso che occupa sia stata raggiunta la prova del fatto, per cui il ricorso va rigettato.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale respinge il gravame confermando la decisione impugnata.

(582) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ANGELO PESCE (Presidente della Soc. ASD Castel di Judica) - (delibera CDT presso il C.R. Sicilia – CU n.199/11 del 6.12.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale, vista la rinotifica dell'atto di impugnazione da parte della Procura Federale al sig. Pesce, come disposto nel C.U. n. 77 del 29.3.2012, preso atto che la Procura ricorre avverso la sanzione dell'ammonizione, ritenuta incongrua, inflitta al sig. Pesce con la delibera indicata in epigrafe richiedendo pertanto per il suddetto deferito la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre), osserva quanto segue:

l'appello è fondato e merita accoglimento; come è ormai consolidato orientamento di questa Commissione sussiste in pieno l'assorbente richiamo al principio dell'immedesimazione organica tra la Società e i suoi dirigenti nel senso invocato dalla Procura Federale, ossia che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi.

In tale contesto appare evidente che l'ammonizione inflitta dalla Commissione Territoriale al Pesce appare incongrua se rapportata all'illecito disciplinare che si configura nel caso in esame, ovvero il mancato perfezionamento dell'iscrizione al campionato di competenza entro il primo termine ordinatorio prefissato, poiché suscettibile di affievolire la responsabilità del legale rappresentante della Società deferita. Di conseguenza va comminata al Pesce la sanzione dell'inibizione che avuto riguardo alle precedenti decisioni di questa Commissione va quantificata in gg. 30, trattandosi di un solo inadempimento.

P.Q.M.

A parziale modifica della decisione impugnata infligge al sig. Angelo Pesce l'inibizione di giorni 30 (trenta).

(454) – APPELLO DEL SIG. SALVATORE BRUCCULERI (Allenatore della Soc. ASDP Ribera 1954) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER MESI 8 - (delibera CDT presso il C.R. Sicilia – CU n.417/29 del 5.4.2012).

457) – APPELLO DELLA ASD AUDACE CITTA' DI MONREALE AVVERSO LA AMMENDA DI € 500,00 - (delibera CDT presso il C.R. Sicilia – CU n.417/29 del 5.4.2012).

La CD Nazionale,

letti gli atti relativi ai reclami avanzati da Salvatore Brucculeri, e dalla Soc. ASD Audace Città di Monreale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Regione Sicilia pubblicata sul C.U. n. 417 del 5 aprile 2012, i quali vengono riuniti per connessione.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale nonché il difensore del sig. Salvatore Brucculeri.

OSSERVA

A seguito di denuncia inoltrata ai sensi dell'art. 7 del C.G.S. dalla ASD Audace Città Monreale nella persona del Vice Presidente Sig. Giuseppe Rosano, nei confronti del Sig. Salvatore Brucculeri, allenatore della ASDP Ribera 1954, la Procura Federale dava corso ad indagini volte ad accertare la fondatezza dei fatti rappresentati.

La A.S.D. Audace città di Monreale, con tale atto, indirizzato alla Procura Federale, in data 24 ottobre 2011, rappresentava che, a loro dire, la gara Audace Città di Monreale- Ribera

1954 giocata il 23.10.2011, sarebbe stata disturbata e quindi il risultato alterato, da *“talune telefonate che l'allenatore del Ribera, Sig. Brucculeri, avrebbe effettuato ripetutamente nel corso degli ultimi 20 giorni precedenti la gara al tesserato dell'Audace città di Monreale, Sig. Salvatore Romeo”*, tanto da far ritenere che il calciatore fosse rimasto scosso, da tali turbative, incidendo, in tal modo, sul suo rendimento nel corso della gara. Allegate alla denuncia venivano riportate come dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, dichiarazioni avvaloranti quanto esposto in denuncia e rilasciate dai Sigg. Scalia Paolo, allenatore dell'Audace, Romeo Salvatore, calciatore tesserato con l'Audace Città di Monreale.

Le indagini condotte dalla Procura Federale, consentivano di acquisire le dichiarazioni rese da tutte le persone coinvolte nella vicenda, che in parte ridimensionavano sensibilmente il contenuto della denuncia e che tuttavia determinavano il deferimento innanzi alla C.D.T. c/o CR Sicilia, del Sig. Salvatore Brucculeri tecnico-allenatore della soc. ADSP Ribera 1954, per violazione dell'art. 1 co. 1 in relazione all'art. 7 co.1 C.G.S.

La Procura Federale, deferiva inoltre, le soc. ASDP Ribera e ASD Audace Città di Monreale, per violazione dell'art. 4 co. 2 CGS per responsabilità oggettiva in relazione all'illecito in oggetto. La C.D.T. Comitato Regionale Sicilia, esaminati gli atti, le puntuali e diffuse memorie difensive e sentito il calciatore Romeo, con la decisione reclamata, respingeva il deferimento del Brucculeri, quale responsabile della violazione dell'art.7 C.G.S. ritenendo, con motivazione condivisibile, che dalla disamina degli atti e dall'esame diretto del calciatore, non fossero emersi elementi utili e diretti a provare la ipotesi di illecito sportivo contestato.

La C.D.T. riteneva, tuttavia, il Brucculeri responsabile della violazione dell'art. 1 CGS in quanto *“l'intrattenere contatti telefonici e non, con un'atleta tesserato con una società sportiva avversaria, nella prossimità di un incontro di campionato costituisce, quanto meno la violazione non marginale, dei fondamentali principi di lealtà, probità e correttezza”*, e per l'effetto infliggeva al medesimo mesi otto di squalifica.

La Commissione Territoriale, riteneva provata la responsabilità delle due società in ordine alla violazione dell'art.4 co.2 C.G.S. ed infliggeva alla ASDP Ribera 1954 l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila) e alla soc. Audace Città di Monreale l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Avverso tale decisione ricorrevano tempestivamente, il Brucculeri e la ASD Città di Monreale, con motivazioni di seguito rappresentate.

Il Brucculeri lamenta, in via pregiudiziale la incompetenza della Commissione Territoriale, la quale avendo prosciolto il deferito dalla contestazione di cui all'art. 7 C.G.S. avrebbe dovuto, per la ritenuta violazione dell'art.1 C.G.S. spogliarsi degli atti e trasmetterli al C.D.T. del settore tecnico, competente per gli iscritti all'albo degli allenatori, quale il Brucculeri è;

lamenta, inoltre, *“la insussistenza di condotte antidoverose”* ed in ultimo *“la abnormità della sanzione inflitta”*.

La Soc. ADS Città di Monreale, si duole del fatto di essere stata sanzionata pur avendo dato luogo, con la denuncia inoltrata alla Procura Federale, al procedimento in oggetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, quanto alle doglianze, espresse dal Sig. Brucculeri ritiene: infondata la eccezione di incompetenza in ordine alla decisione assunta dalla C.D.T. nei confronti di un soggetto iscritto nell'albo degli allenatori e quindi assoggettato alla giurisdizione della Commissione disciplinare territoriale del settore tecnico.

Di fatto la giurisdizione della C.D.T. si è instaurata legittimamente, al momento del deferimento del Sig. Brucculeri in quanto ritenuto responsabile di illecito sportivo e quindi di violazione dell'art. 7 C.G.S., essendo competente a conoscere di tale violazione, l'organo di disciplina territoriale e non anche quello del settore tecnico.

La competenza a conoscere di una specifica violazione, non viene meno, nel momento in cui non si ravvisano gli estremi della violazione contestata neppure quando in luogo di quella contestata si ritenga sussistere una fattispecie diversa e meno grave. Nel caso in esame la C.D.T. pur prosciogliendo il Brucculeri dalla ipotesi più grave, lo ha ritenuto, responsabile di un fatto meno grave, e non, per tale motivo è venuta meno la competenza a giudicare.

Altresì, infondate, appaiono le argomentazioni intese a dimostrare la insussistenza di *condotte antidoverose* in capo al Brucculeri.

Le indagini condotte dalla Procura Federale, le dichiarazioni rese dal calciatore Romeo, le ammissioni dello stesso Brucculeri, confermano che vi furono contatti telefonici tra quest'ultimo e il calciatore Romeo e che alcuni di questi contatti si verificarono in prossimità di un incontro, tra la squadra allenata dal Brucculeri e quella in cui militava Romeo.

È proprio in relazione a queste due telefonate che la reclamata decisione ha ravvisato gli estremi della inopportunità e quindi della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza.

Il carattere della inopportunità, nel caso di specie, prescinde da chi sia stato il chiamante e chi il chiamato.

Se pure fosse stato il Romeo a chiamare il Brucculeri, quest'ultimo proprio per i richiamati motivi di opportunità, essendo prossimo l'incontro tra la città di Monreale ed il Ribera, avrebbe dovuto rifiutare la chiamata, ben sapendo a chi apparteneva il numero chiamante. Va accolto, invece, l'ultimo motivo di reclamo e relativo alla misura della sanzione irrogata. Il fatto, pur integrando gli estremi della violazione ritenuta dai primi giudici, tuttavia non ha i caratteri di gravità tali da giustificare una sanzione così severa.

Quanto al reclamo opposto alla ASD Città di Monreale anch'esso non è meritevole di accoglimento.

La soc. reclamante si duole di essere stata sanzionata dalla C.D.T. in quanto responsabile oggettivamente del fatto del proprio tesserato, assumendo a propria ragione d'aver tempestivamente e cioè, non appena venutane a conoscenza, denunciato alla Procura Federale l'illecito comportamento tenuto dall'allenatore Brucculeri, nei confronti del calciatore Romeo.

Quanto alla tempestività della denuncia, la Commissione giudicante, avanza alcune riserve derivanti proprio dal tenore e contenuto della denuncia stessa, laddove si afferma, contrariamente a quanto sostenuto in proseguo, che del fatto sarebbe venuto a conoscenza il Direttore della soc. Audace Città di Monreale, Sig. Natale Picano, in quanto riferitogli dal Sig. Simone Cannavò, procuratore del calciatore Romeo, che a sua volta le aveva apprese dal suo assistito, indubbiamente in epoca antecedente la gara. Al contrario, in sede di indagini, il Sig. Rosano Giuseppe, vice-presidente della società, ebbe a dichiarare di aver appreso direttamente dal proprio calciatore, solo a fine gara, delle telefonate ricevute dal Brucculeri. È appena il caso di rilevare che molte delle circostanze riportate in denuncia sono risultate infondate, o comunque non dimostrate e ingigantite. Ai fini della contestata violazione, la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto commesso dal proprio tesserato la cui responsabilità è stata accertata.

La C.D.T. ha tenuto conto del comportamento tenuto dalla società tanto che ha inflitto una sanzione equa che si ritiene di confermare.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso proposto dal sig. Brucculeri e, per l'effetto, riduce la sanzione a mesi 6 (sei) di squalifica. Dispone la restituzione della tassa versata.

Respinge il ricorso proposto dalla Società ASD Audace Città di Monreale e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Dr. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 26 luglio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete